

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 13/A

Il Consiglio Federale

- ravvisata la necessità di modificare l'art. 3 e l'art. 7 del Regolamento della Divisione Serie B Femminile, per le sole modalità di elezione del Delegato Assembleare;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

- di modificare l'art. 3 e l'art. 7 del Regolamento della Divisione Serie B Femminile, per le sole modalità di elezione del Delegato Assembleare, secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 15 LUGLIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

REGOLAMENTO DELLA DIVISIONE SERIE B FEMMINILE

Art. 1 – La Divisione Serie B Femminile

1. La Divisione Serie B Femminile (d'ora in avanti Divisione) è inquadrata nella F.I.G.C., esercita le funzioni amministrative e di gestione attribuitegli dalla Federazione ed assolve ad ogni compito ad essa demandato nel rispetto degli indirizzi e delle disposizioni federali.
2. L'attività di indirizzo strategico della Divisione Serie B femminile è demandata a un Consiglio Direttivo, formato da quattro componenti eletti dal Consiglio Federale e da tre componenti eletti dall'Assemblea delle società di Serie B, nel rispetto dei principi di democrazia e con modalità stabilite dal presente regolamento.
3. Alla Divisione Serie B femminile è demandata l'organizzazione del Campionato di Serie B femminile e del Campionato Primavera 2.

Art. 2 – Le Società

1. La Divisione ha sede presso la F.I.G.C., organizza e disciplina l'attività delle società della Serie B Femminile, nel rispetto delle compatibilità di bilancio e dei regolamenti federali e sotto il controllo amministrativo, preventivo e consuntivo della F.I.G.C..
2. Appartengono alla Divisione le società che, in possesso del prescritto titolo sportivo, partecipano al Campionato di Serie B femminile, a fronte dell'adempimento a tutti gli obblighi di legge e alle prescrizioni disposte dai competenti Organi Federali.

Art. 3 - L'Assemblea

1. L'Assemblea si riunisce in sede ordinaria o in sede straordinaria.
2. L'Assemblea pertanto si riunisce:
 - a) in via ordinaria, su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo per:
 - 1) l'elezione dei tre membri del Consiglio Direttivo di propria competenza;
 - 2) l'elezione del delegato assembleare e del delegato assembleare supplente in rappresentanza delle società appartenenti **alla Divisione Serie B Femminile non associate alla Lega Nazionale Professionisti Serie A, alla Lega Nazionale Professionisti Serie B o alla Lega Italiana Calcio Professionistico, nonché delle società della Divisione Serie A Femminile Professionistica non associate alle predette Leghe**, nell'Assemblea della FIGC e nell'Assemblea della LND;
 - 3) deliberare sulla proposta al Consiglio Federale in materia dei criteri di ripartizione delle risorse audiovisive e/o promopubblicitarie che interessano le Società della Serie B femminile;
 - 4) adottare ogni altra decisione che dovesse essergli rimessa dal Consiglio Direttivo.

La convocazione è pubblicata su Comunicato Ufficiale contenente l'ordine del giorno e l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora di prima e di seconda convocazione, almeno sette giorni prima della data della riunione.

- b) in via straordinaria, su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo, di propria iniziativa o su richiesta della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo o comunque su richiesta di almeno la metà delle società aventi diritto di voto.

Le richieste di convocazione al Presidente del Consiglio Direttivo devono essere motivate e pervenire a mezzo posta elettronica certificata. La convocazione è pubblicata su Comunicato Ufficiale contenente l'ordine del giorno e l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora di prima e di seconda convocazione, almeno cinque giorni prima della data della riunione.

3. L'Assemblea, sia Ordinaria sia Straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di società che rappresentino i quattro quinti (4/5) dei voti e, in seconda convocazione, con la presenza delle società che rappresentino la maggioranza dei voti.

4. In caso di mancata o irregolare convocazione, l'Assemblea è comunque valida se sono presenti tutte le società **aventi diritto di voto**.

5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza, dal Consigliere più anziano. Le Assemblee elettive sono presiedute da soggetto eletto dalla stessa Assemblea con voto palese. La funzione di Segretario dell'Assemblea è svolta da soggetto designato dal Presidente dell'Assemblea.

6. Le votazioni si svolgono normalmente per alzata di mano. La votazione si svolge a scrutinio segreto qualora ne facciano richiesta le società che rappresentino almeno due terzi (2/3) dei voti assembleari. Tutte le votazioni riguardanti le elezioni devono tenersi a scrutinio segreto, con strumentazione elettronica e/o cartacea.

7. Le deliberazioni dell'Assemblea sono validamente assunte con il raggiungimento della maggioranza di voti favorevoli delle società presenti, ad eccezione delle votazioni riguardanti l'elezione di cariche.

8. Nelle Assemblee, le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio dei voti sono svolte dal Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione, quale organo di garanzia elettorale.

9. Ai fini dell'elezione del Delegato assembleare e del Delegato assembleare supplente, partecipano all'Assemblea, **con diritto di voto, le società appartenenti alla Divisione Serie B Femminile non associate alla Lega Nazionale Professionisti Serie A, alla Lega Nazionale Professionisti Serie B o alla Lega Italiana Calcio Professionistico, nonché le società della Divisione Serie A Femminile Professionistica non associate alle predette Leghe.**

Il Delegato eletto partecipa con diritto di voto all'Assemblea della LND, ai soli fini della elezione dei Consiglieri Federali Nazionali, e della designazione del candidato della LND alla carica di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della FIGC.

Lo stesso partecipa, altresì, quale Delegato della LND alle Assemblee federali.

Fatto salvo quanto previsto dall'Art. 7 si applicano le norme procedurali previste per l'Assemblea di Divisione.

10. Avverso la validità delle Assemblee è ammesso ricorso al Tribunale Federale a livello

nazionale – sezione disciplinare, nei termini e con le modalità previste dall'art. 83 e seguenti del Codice di Giustizia Sportiva.

Art. 4 – Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da 7 consiglieri: quattro sono eletti dal Consiglio Federale della F.I.G.C. e tre sono eletti dall'Assemblea delle società di Serie B.
2. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente. In caso di assenza del Presidente, le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Consigliere più anziano.
3. Il Presidente del Consiglio Direttivo non deve avere alcun rapporto, diretto e/o indiretto, a qualsiasi titolo, con le società partecipanti ai campionati organizzati dalla Divisione. La qualifica di componente del Consiglio Direttivo, ivi compresa quella di Presidente, è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva federale o incarico conferito dalla FIGC. Ai componenti del Consiglio Direttivo si applica l'art. 29 dello Statuto.
4. Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno facoltà di assistere il Presidente Federale e il Segretario Generale della F.I.G.C., o loro delegati oltre al Segretario della Divisione.
5. Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente e di concerto con il Presidente Federale definisce il programma per l'attuazione degli obiettivi programmatici della Divisione, valuta le politiche e procedure da seguire in materia di ammissione e organizzazione delle competizioni ad esso demandate e assolve ogni altro compito eventualmente demandato dalla F.I.G.C. per l'organizzazione dell'attività.
6. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di suo impedimento o inerzia, da almeno quattro componenti il Consiglio Direttivo. La convocazione indica data, ora, luogo e ordine del giorno della riunione e viene inviata a mezzo posta elettronica certificata, a tutti i componenti il Consiglio Direttivo, alla Presidenza e alla Segreteria Generale della F.I.G.C.. La convocazione deve pervenire almeno cinque giorni prima della data della riunione, salvi i casi di motivata urgenza, nei quali il termine si riduce a due giorni.
7. Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede della F.I.G.C. ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi l'opportunità, e comunque, almeno con cadenza bimestrale. Il Presidente del Consiglio Direttivo, per la redazione dei verbali, è assistito dal Segretario della Divisione.
8. Il Consiglio Direttivo si considera validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti, a condizione che fra questi vi sia il Presidente.
9. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo presenti alla relativa riunione. In caso di parità, il voto del Presidente prevale.
10. Il verbale del Consiglio Direttivo, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Divisione, è depositato presso la segreteria della Divisione entro cinque giorni lavorativi dalla data di svolgimento della relativa riunione.
11. Le riunioni si potranno svolgere anche con sistema di teleconferenza o videoconferenza.

Art. 5 – Il Presidente del Consiglio Direttivo

1. Il Presidente del Consiglio Direttivo assume, di concerto con il Presidente Federale ogni determinazione o iniziativa necessaria o utile al funzionamento della Divisione. Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo, ogni qualvolta ne ravvisi l'opportunità e in ogni caso con periodicità almeno bimestrale; cura i rapporti istituzionali per la Divisione.
2. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, su candidatura dell'interessato, da presentarsi in occasione della prima riunione del Consiglio.
3. Le funzioni del Presidente, in tutti i casi in cui egli non possa esercitarle, sono svolte dal Consigliere più anziano.
4. Il Presidente decade nel caso in cui, per effetto di impedimento, non sia in grado di assolvere alle proprie funzioni per un periodo superiore a sei mesi.
5. Il Presidente è eletto, in prima votazione, con il voto favorevole dei due terzi (2/3) dei presenti. Le successive votazioni richiedono un quorum deliberativo pari alla maggioranza dei presenti (i.e. 50 per cento più uno dei presenti).
6. La revoca per giusta causa del Presidente e dei componenti del Consiglio direttivo può essere disposta dall'Assemblea con il raggiungimento di due terzi (2/3) dei voti favorevoli delle società aventi diritto di voto. Qualora il Presidente e/o i Componenti del Consiglio Direttivo siano stati eletti dal Consiglio Federale la revoca deve essere deliberata dal Consiglio Federale, su proposta dell'Assemblea delle società.

Art. 6 - Procedure elettorali del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio federale elegge i componenti del Consiglio Direttivo di propria competenza, su proposta del Presidente Federale, a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto.
2. L'Assemblea delle società di Serie B elegge i Consiglieri di propria competenza, nel numero di tre rappresentanti. In prima votazione ciascuna società potrà esprimere tre preferenze tra i candidati alla carica di Consigliere. In caso di ballottaggio, ciascuna società potrà esprimere un numero di preferenze pari al numero dei Consiglieri da eleggere. I candidati all'elezione di Consigliere devono presentare la candidatura mediante comunicazione alla Segreteria della Divisione almeno cinque giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea. La candidatura a Consigliere deve essere presentata da almeno 3 società aventi diritto al voto, mediante comunicazione alla Segreteria della Divisione.
Sono eletti alla carica di componente del Consiglio Direttivo i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procederà al ballottaggio tra i candidati non eletti in esito al quale risulteranno eletti i candidati che avranno ricevuto più voti. In caso di ulteriore parità di voti, risulterà eletto il candidato con minore età anagrafica.
Le candidature sono presentate sui moduli appositamente predisposti dalla F.I.G.C..

Le elezioni in sede Assembleare devono tenersi a scrutinio segreto, con modalità elettronica o con schede cartacee.

3. I componenti del Consiglio Direttivo decadono: (i) al venir meno dei requisiti previsti all'art. 4 comma 3 del presente Regolamento; (ii) in presenza di una causa di ineleggibilità o di

incompatibilità sopravvenuta nel corso del mandato; (iii) alla cessazione dell'appartenenza alla Divisione della società che rappresentano o al venir meno del proprio rapporto con detta società. I consiglieri decadono dalla loro carica se non partecipano, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo. In tutti i casi, la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo.

4. In caso di decadenza ovvero di dimissioni di uno o più Consiglieri eletti dall'Assemblea, il Presidente o, in caso di sua impossibilità o inerzia, il Consigliere più anziano, entro venti giorni dall'accertamento della decadenza ovvero dal ricevimento delle dimissioni, convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo o dei nuovi Consiglieri. In caso di decadenza ovvero di dimissioni di uno o più Consiglieri eletti dal Consiglio Federale, il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua impossibilità o inerzia, il Consigliere più anziano, informa il Consiglio Federale entro venti giorni dall'accertamento della decadenza ovvero dal ricevimento delle dimissioni. Il medesimo Consiglio provvederà alla nuova elezione in occasione della prima riunione utile. Il mandato del nuovo o dei nuovi consiglieri scadrà contemporaneamente al mandato del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo decade al venir meno della maggioranza dei componenti, salvo che non si debba procedere a sostituzione per cessazione della appartenenza alla Divisione della società o per cessazione del rapporto con detta società. Il Consiglio Direttivo decade altresì per dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo del Presidente. In caso di decadenza del Consiglio Direttivo, lo stesso resta in carica per la sola ordinaria amministrazione. L'Assemblea per la elezione del nuovo Presidente e del nuovo Consiglio Direttivo deve tenersi entro 60 giorni dalla decadenza.

In caso di esito infruttuoso della Assemblea Elettiva, il Consiglio Federale nomina un Commissario Straordinario. Il Consiglio Federale nomina un Commissario Straordinario anche per gravi motivi che impediscano il regolare o normale svolgimento delle attività della Divisione, ovvero in caso di gravi irregolarità o violazioni che ne impediscano il funzionamento.

Art. 7 – Il Delegato Assembleare

1. Chiunque intenda ricoprire la carica di Delegato Assembleare ovvero Delegato Assembleare Supplente deve presentare la propria candidatura presso la Segreteria della Divisione, almeno 5 giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea.

Per la candidatura è necessaria la qualifica di Dirigente di società **appartenente alla Divisione Serie B Femminile non associata alla Lega Nazionale Professionisti Serie A, alla Lega Nazionale Professionisti Serie B o alla Lega Italiana Calcio Professionistico o di società appartenente alla Divisione Serie A Femminile Professionistica non associata alle predette Leghe.**

La candidatura deve contenere, oltre al nominativo e ai dati anagrafici del soggetto candidato, la dichiarazione di essere in possesso di tutti i requisiti soggettivi di elettorato passivo previsti dallo Statuto FIGC e dalle norme federali, e di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui allo Statuto FIGC e alle norme federali.

2. In sede Assembleare, le società aventi diritto di voto, possono esprimere al massimo una preferenza.

Risulterà eletto il candidato che avrà riportato il maggior numero di voti validi.

In caso di parità di voti risulterà eletto il candidato con minore età anagrafica.

Il secondo in ordine di graduatoria sarà eletto come Delegato Supplente.

3. La perdita della qualifica di Dirigente di società di **cui al comma 1** o il mancato inquadramento della società di appartenenza tra quelle partecipanti al Campionato di Serie B femminile, ovvero il mutamento dello status **di non associata alla Lega Nazionale Professionisti Serie A, alla Lega**

Nazionale Professionisti Serie B o alla Lega Italiana Calcio Professionistico della società di appartenenza del Delegato nel corso del quadriennio, comporta – su comunicazione della Divisione e a seguito di determinazione del Consiglio Federale – la decadenza dalla carica e la sostituzione del Delegato decaduto mediante il subentro del primo dei non eletti, salvo elezioni suppletive in caso di necessità.

Art. 8 – Funzionamento delle sedute assembleari

1. In sede assembleare il Presidente del Consiglio Direttivo, o persona da lui delegata, effettua una comunicazione di apertura dei lavori assembleari.
2. Le società partecipanti all'Assemblea devono essere rappresentate, alternativamente, dal legale rappresentante o da un soggetto delegato a rappresentare la società e a impegnarla validamente agli effetti sportivi e nei rapporti con gli Organi Federali.
3. Ove all'ordine del giorno non sia prevista l'elezione di cariche, è facoltà delle società farsi rappresentare in Assemblea dal rappresentante di altra società della Divisione. Tale facoltà non può essere esercitata per più di due Assemblee consecutive. Ciascuna società non può ricevere più di una delega relativamente ad una determinata Assemblea.

Art. 9 – Uffici di Segreteria amministrativa

1. La struttura amministrativa della Divisione è organizzata in base a criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, ed è diretta da un Segretario, nominato dal Presidente Federale tra soggetti in possesso di adeguati requisiti tecnico-professionali.
2. Il Segretario cura l'organizzazione degli uffici, dei servizi e di tutte le attività attribuite alla Divisione, rispondendo operativamente al Segretario Generale.

Art. 10 - Norme finali e transitorie

1. Il presente Regolamento avrà efficacia fino a diversa determinazione da parte del Consiglio Federale e comunque non oltre il 30 giugno 2027.
2. Il Consiglio federale, senza indugio e comunque prima dell'inizio del Campionato di Serie B femminile stagione sportiva 2024/2025, elegge i componenti del Consiglio Direttivo di propria competenza.

All'esito della elezione di cui al comma 2, l'Assemblea delle società di Serie B deve essere convocata senza indugio e comunque prima dell'inizio del Campionato di Serie B femminile stagione sportiva 2024/2025 per eleggere i Consiglieri di propria competenza, nel numero di tre rappresentanti.

3. Dal 1° luglio 2024 e sino alla ricostituzione degli organi operano in prorogatio, per la sola ordinaria amministrazione, il Presidente e il Consiglio Direttivo in carica.